

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE MADE IN VICENZA

Articolo 1 – Denominazione e sede

L'Azienda Speciale «Made in Vicenza», costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza con delibera n. 131 dell'1 Aprile 1985 della Giunta camerale, approvata dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato con nota n. 303841 del 4 ottobre 1985, ha la propria sede legale e amministrativa in Vicenza.

Articolo 2 – Natura e Scopi

1. L'Azienda è organismo strumentale della Camera di Commercio e opera secondo le norme del diritto privato, nei limiti della normativa vigente; essa è dotata di propria soggettività tributaria e autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non ha scopo di lucro.

2. L'Azienda ha i seguenti scopi:

a) sostenere la competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e *start up*, informazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-AGENZIA e/o altri enti e/o istituzioni analoghe, per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e collaborazione con SACE, SIMEST, Cassa depositi e prestiti, e/o altri enti e/o istituzioni analoghe per la promozione, informazione, diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

b) valorizzare il patrimonio culturale, nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con enti, istituzioni, organismi, ecc. competenti in materia;

c) sostenere, assistere e supportare la competitività delle imprese e del sistema economico, promuovendo i processi di sviluppo, l'innovazione e la ricerca in comparti economici strategici per il territorio;

d) sostenere la promozione degli strumenti di giustizia alternativa anche mediante l'attività dell'Organismo di mediazione e le attività connesse, ai sensi del d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni e l'attività della Camera Arbitrale.

3. L'Azienda può svolgere altresì attività delegate dalla Camera di Commercio funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività dell'ente camerale, mediante risorse finanziarie e strumentali necessarie ad essa assegnate.

Articolo 3 – Organi

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 4 – Presidente

Il Presidente dell'Azienda speciale è di diritto il Presidente pro tempore della Camera di Commercio, o un membro della Giunta camerale da lui delegato, che assicura il collegamento dell'attività dell'Azienda con quella istituzionale dell'Ente camerale. Il Vicepresidente dell'Azienda speciale è di diritto il Vicepresidente pro tempore dalla Camera di Commercio che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge i compiti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda speciale e la rappresenta anche in giudizio. Egli convoca il Consiglio di Amministrazione, con avviso da inviare anche via e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza l'avviso può essere inviato due giorni prima. Egli è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione quando la convocazione sia richiesta da almeno un Amministratore.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e assicura che adeguate informazioni sulle materie da trattare siano a disposizione di tutti i Consiglieri.

In caso di necessità e di urgenza può adottare anche i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

Articolo 5 – Consiglio di Amministrazione: competenze e funzionamento

L'amministrazione dell'Azienda speciale spetta al Consiglio di Amministrazione, composto da tre Amministratori nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, di cui due individuati in conformità all'art. 4.

Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) approva gli obiettivi e il Programma di Attività dell'Azienda sulla base delle linee programmatiche di indirizzo generale deliberate dai competenti organi della Camera di Commercio; b) adotta il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, corredati dalle prescritte relazioni illustrative e, assieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, li

trasmette in tempo utile alla Camera di Commercio per l'approvazione; c) approva i regolamenti interni di funzionamento dell'Azienda speciale, e quelli relativi alle attività affidate dallo Statuto; d) propone alla Giunta camerale la dotazione organica del personale dell'Azienda e stabilisce gli inquadramenti del personale; e) attribuisce al Direttore gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività gestionale.

Articolo 6 – Incompatibilità e ineleggibilità degli Amministratori

Le cause di incompatibilità e ineleggibilità stabilite dall'articolo 13 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni si applicano anche agli Amministratori dell'Azienda speciale.

Si applicano altresì il 3° e il 4° comma dell'articolo 13 citato e gli articoli 2391 e 2392 del codice civile.

Articolo 7 – Durata, cessazione del Consiglio di Amministrazione e sostituzione degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione ha durata di 5 anni, in corrispondenza con il mandato del Consiglio camerale. Il Consiglio di Amministrazione decade con la fine del mandato, fatta salva l'applicazione del regime di *prorogatio* di cui alla L. 444/1994, o con l'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio camerale. In quest'ultima ipotesi il Consiglio di Amministrazione decaduto rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte della Giunta camerale. La Giunta nomina il Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

L'Amministratore che rinuncia alla carica ne dà comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, oppure dal momento in cui la maggioranza è ricostituita.

Se nel corso del quinquennio cessano dalla carica uno o più Amministratori, la Giunta provvede a sostituirli il prima possibile. Gli Amministratori restano in carica fino a quando la Giunta avrà provveduto a nominare i sostituti.

Articolo 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo - con funzioni di Presidente - ed uno supplente, nominati dal Ministero dello sviluppo economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione.

2. Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

3. I revisori nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati dalla carica durante il mandato decadono alla scadenza del mandato stesso.

4. I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione.

5. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

a) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, statutarie e regolamentari;

b) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

c) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, sui depositi e i titoli a custodia;

d) esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto dall'art. 30, commi 3 e 4, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

e) riferiscono con urgenza al Presidente dell'Azienda in caso di eventuali violazioni di legge o gravi irregolarità riscontrate.

Articolo 9 – Entrate dell'Azienda

L'Azienda consegue le proprie finalità con le seguenti entrate: a) corrispettivi di prestazioni di servizi a organismi pubblici e privati; b) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio e degli enti pubblici o privati.

Articolo 10 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è costituito dal valore dei conferimenti eseguiti in sede costitutiva dell'Azienda speciale.

Articolo 11 – Direttore

Il Direttore Generale è il Segretario Generale della Camera di Commercio, il quale assume l'incarico a titolo gratuito.

Oltre ai poteri che gli conferisce il Consiglio di Amministrazione, spetta al Direttore la gestione dei rapporti con il personale dipendente, la redazione della proposta di Programma di Attività di cui all'articolo 5 e la sua esecuzione.

Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda dando esecuzione alle decisioni degli organi amministrativi e garantendo il coordinamento delle attività aziendali; è il capo del personale e responsabile del buon andamento di ogni iniziativa programmata.

Nell'ambito del programma annuale di attività, nei limiti indicati dal presente Statuto e dalle disposizioni vigenti in materia di Aziende speciali e in attuazione degli

indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore dispone, con propri atti, dell'utilizzo delle risorse disponibili.

Articolo 12 – Personale

Per il perseguimento dei propri scopi l'Azienda si avvale di dipendenti assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio.

La dotazione organica dell'Azienda e le eventuali successive variazioni sono approvate dalla Giunta camerale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Servizio di Cassa e documenti contabili

Il servizio bancario e di cassa è espletato dall'Istituto di Credito che effettua il Servizio di tesoreria per la Camera di Commercio.

Gli ordini di incasso o di pagamento e gli assegni sono firmati congiuntamente dal Direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda.

Articolo 14 – Cessazione dell'Azienda

L'Azienda ha durata indeterminata.

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.

La Camera di Commercio subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda, fatta eccezione per quelli riguardanti il personale.

Articolo 15 - Vigilanza dell'Ente camerale

La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda, accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta o dal Consiglio della Camera di commercio.

Articolo 16 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio con deliberazioni della Giunta camerale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Articolo 17 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali della Camera di Commercio e in mancanza le norme del Codice Civile.